ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2138 del 05/07/2016
Oggetto	DITTA " KLARIUS SRL " CON SITO UBICATO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO), VIA GENOVA N° 2. APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA (trasmessa in data 06.11.2015). PRESCRIZIONI ULTERIORI ADEMPIMENTI (Rif. a Determina n° 503 del 05.10.2015).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-64240 del 04/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno cinque LUGLIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

SAC Modena
U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati
Rif. Istruttore Direttivo Rossella Radighieri
tel. 059/209415 fax 059/209409

OGGETTO:
DITTA **" KLARIUS SRL "** CON SITO UBICATO IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO), VIA GENOVA N° 2.
APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA (trasmessa in data 06.11.2015).
PRESCRIZIONI ULTERIORI ADEMPIMENTI (Rif. a Determina n° 503 del 05.10.2015).
DETERMINAZIONE.

Richiamata la Determina n° 503/2015 del 05.10.2015 (che ha sostituito la Determina n° 416 del 11.08.2015), ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. N° 152/06, con cui è stata notificata alla Ditta KLARIUS SRL, nella persona del Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo, Sig. Sebastiano Fisichella, una richiesta di integrazione tecnica, necessaria per il prosieguo e la positiva conclusione dell'iter procedurale della bonifica, comprensiva di:

- **nuova Analisi di Rischio Sito Specifica** rielaborata tenuto conto delle osservazioni tecniche evidenziate da ARPA al fine di valutare se con la correzione di errori materiali incorsi nella prima elaborazione, permangono i rischi di inalazione vapori per i lavoratori attualmente operanti nel sito e in caso di permanenza del rischio, i lavoratori dovranno dotarsi dei previsti D.P.I., per continuare a svolgere le proprie attività; inoltre possono essere attuate campagne di monitoraggio per i gas interstiziali del suolo o per l'aria ambiente a verifica dei valori di concentrazione al PoE stimati dal modello, secondo un piano di monitoraggio da trasmettere agli Enti Competenti;

- **verifica storica dell'attività produttiva** svolta nel sito a partire dal suo inizio, al fine di individuare eventuali "sorgenti secondarie di contaminazione" da rimuovere nel corso delle attività di demolizione delle strutture impiantistiche già avviate. Associata a tale fine veniva richiesta la seguente documentazione:
  - **planimetria** del sito con ubicazione delle aree su cui venivano svolte attività potenzialmente contaminanti (quali taglio e stampaggio della lamiera metallica utilizzanti oli idraulici e relativa attività di verniciatura) con indicazione altresì di eventuali siti di stoccaggio di rifiuti e delle materie prime impiegate anche per le operazioni di sgrassaggio (pregresse e/o attuali e per le quali non sono state fornite specifiche informazioni);
  - **cronoprogramma** degli interventi di demolizione previsti sulle aree medesime (ponendo particolare attenzione a non danneggiare i 6 piezometri realizzati nel sito e in caso di danneggiamento provvedere al ripristino degli stessi)**,** al fine di meglio coniugare l'attività di cantiere con l'attività di indagine, individuando prescrizioni specifiche in caso di accertamento di aree potenzialmente contaminare;

- **monitoraggio delle acque di falda dai 6 piezometri**, prevedendo almeno due ulteriori campagne di campionamento semestrali applicando un profilo di indagine concordato con Arpae, che potrà essere eventualmente rivisto anche tenuto conto delle informazioni desunte dalla verifica storica dell'attività produttiva;

- **breve relazione sull'evoluzione della proprietà e degli obblighi connessi al procedimento di bonifica**, completa di:
    - documentazione attestante la nuova proprietà del sito ed estremi di registrazione dell'atto di vendita;
    - documentazione in ordine al soggetto giuridico che resta in capo al procedimento di bonifica in esame, la cui conclusione verrà certificata come previsto ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. N° 152/06 e relativo svincolo della garanzia finanziaria;

Preso atto che, rispetto a quanto prescritto, si rileva che:

1. la ditta ha presentato in data 06.11.2015 la rielaborazione della Analisi di Rischio Sito Specifica secondo le indicazioni di ARPAE Servizio Territoriale da cui risulta:

- assenza di rischio per la salute umana associata ai valori di contaminazione residua da idrocarburi pesanti presenti nel terreno insaturo superficiale e profondo per tutti i percorsi considerati e definizione delle CSR per suolo superficiale e suolo profondo (vedi Tab. 2, Tab. 3, Tab. 5 e Tab. 6);
- dal confronto fra le CSR calcolate e i valori di CRS, si evince che quest'ultime non superano i valori delle CSR sia nel suolo superficiale che nel suolo profondo e pertanto non occorrono ulteriori interventi di bonifica rispetto a quelli già eseguiti nell'area dei serbatoi interrati (Tab. 4 e Tab. 7), inoltre non occorre eseguire nessuna attività di monitoraggio dei gas interstiziali e /o dell'aria ambiente in rapporto all'attuale uso dell'area;

2. la ditta non ha fornito un riscontro puntuale in ordine alla verifica storica dell'attività produttiva svolta nel sito, in relazione alla individuazione di eventuali sorgenti secondarie di contaminazione connesse alla attività di taglio/stampaggio lamiere: impieganti oli idraulici e relativa attività di verniciatura, né ha prodotto informazioni relative allo svolgimento della attività edilizia da coniugare con l'attività di indagine.
A tale proposito si rileva che in data 01.09.2015 è stata gentilmente trasmessa dall' Arch. Garimberti Sandra, in qualità di Responsabile degli interventi edili svolti nell'area, in nome e per conto dei titolari del procedimento edilizio medesimo (proprietà ditta *Sardaleasing*, utilizzatrice ditta *Zimor*), comunicazione in ordine all'attività edilizia già svolta nel capannone n° 2 e di quella cronologicamente prevista sui capannoni 1 e 3. Successivamente non sono pervenuti aggiornamenti della situazione. Alla stessa comunicazione del 01/09/2015 è allegata una planimetria dove sono indicate le localizzazioni delle attività pregresse potenzialmente contaminanti (già segnalate nel parere AUSL prot. n. 47862/15 del 29.06.2015). Tale ricostruzione è stata possibile grazie alla memoria storica dei lavoratori ancora impiegati presso l'azienda, intervistati dall'attuale utilizzatore;

3. la ditta non ha proseguito l'attività di monitoraggio delle acque di falda dai 6 piezometri e agli atti della scrivente gli ultimi monitoraggi eseguiti risalgono al 2010 (Rif. comunicazione trasmessa in data 14.12.2010). Inoltre, in base alla comunicazione trasmessa in data 01.09.2015 dall' Arch. Garimberti Sandra, sarebbero individuabili n° 2 piezometri (uno posto a Sud e uno posto all'estremo Nord), e forse un terzo localizzato sul lato Est, a fronte dei 6 piezometri inizialmente presenti;

4. il Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo "Klarius Srl ", Sig. Sebastiano Fisichella, ha trasmesso in data 28/10/2015 **l'atto di vendita dell'immobile** della Ex "Klarius Srl" alla Società "Sardaleasing SpA", con sede a Sassari (SS), Via IV Novembre n° 27 (società venditrice), con effetti contrattuali anche sulla Società " Zimor Srl ", con sede a Finale Emilia (MO), Corso Cavour n° 32 (società utilizzatrice dell'immobile), dichiarando

testualmente: "*Per quanto mi è dato sapere l'attività di bonifica permane in capo alla Società ERM, mentre le attività legate a verifiche o interventi in loco dovranno essere concordate con la società utilizzatrice"*;

Richiamato l'art.242 comma 5 e comma 7 del D.Lgs. n° 152/06, sulla base del quale è stata convocata in data 23.06.2016, la Conferenza dei Servizi, al fine di valutare:

1. l' elaborato di "Analisi di Rischio Sito Specifica del sito Ex "Klarius srl " di Finale Emilia", trasmesso in data 06.11.2015 (rielaborato in base alle osservazioni tecniche fornite da ARPAE S.T., aggiornando l'elaborato già trasmesso in data 20.05.2015);
2. l'ottemperanza alle prescrizioni impartite con la Determina n° 503/2015 del 05.10.2015;

Preso atto che a conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi del 23.06.2016, è stato approvato all'unanimità il verbale n° BS/08/2016, in base al quale:

- si è espresso parere favorevole all'approvazione della Analisi di Rischio Sito Specifica presentata in 05.10.2015;

- si sono individuati gli ulteriori adempimenti, che restano in capo alla ex Ditta " Klarius Srl ", necessari per il prosieguo e la conclusione del procedimento di bonifica dell'area in esame (già prescritti con la Determina n° 503/2015 del 05.10.2015 e in parte modificati tenuto conto delle valutazioni e conclusioni dei lavori della Conferenza);

Reso noto che:
- il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, viale Giardini n° 474/C;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 474/C e visibile sul sito web dell' Agenzia www.arpae.it;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di APPROVARE l' elaborato " Analisi di Rischio Sito Specifica " presentato in data 06.11.2015 dal Dr. Sebastiano Fisichella, in qualità di Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo della Ditta " Klarius Srl (che aggiorna e rielabora, secondo le osservazioni tecniche fornite da ARPAE S.T.), l'elaborato già trasmesso in data 20.05.2015, in base al quale risulta che non sussiste rischio per i lavoratori che operano nel sito derivante dalla permanenza nel suolo circostante le cisterne inertizzate di residui di idrocarburi pesanti, nelle attuali condizioni di utilizzo. Tuttavia a maggior cautela e tenuto conto delle ulteriori indagini ambientali previste nell'area (vedi capannone n° 3 a confine con l'area già bonificata e oggetto di futuro parcheggio), si prescrive quanto segue:

1.1. le CSR del suolo superficiale e le CSR del suolo profondo vengono poste uguali alle massime concentrazioni rilevate in sito, ovvero **CSR = CRS**. Di seguito si riportano i valori di CRS rispettivamente per il suolo superficiale e per il suolo profondo (vedi Tab. 4 e Tab. 7 della AdR):

Suolo Superficiale	CRS (mg/Kg)	Suolo Profondo	CRS (mg/Kg)
Alifatici C9 - C18	4500	Aromatici C9 - C10	6400
Alifatici C19 - C36	6500	Aromatici C11 - C22	7200
Aromatici C9 - C10	1,5		

1.2. durante i lavori di demolizione delle strutture del capannone (oggetto di futuro parcheggio), e in particolare delle strutture che impedivano un allargamento della zona di indagine contaminata da idrocarburi nell'intorno delle cisterne, deve essere rimossa, ove possibile, la maggior parte di terreno che presenti evidenze di contaminazione da idrocarburi; le cisterne, essendo state bonificate ed inertizzate, potranno rimanere *in situ*. Le concentrazioni residue, dovranno risultare inferiori alle CSR per le specie idrocarburiche individuate (si precisa che non è stato calcolata la frazione critica), mentre per i parametri diversi da quelli elaborati nell'AdR, la concentrazione della contaminazione residua non dovrà superare le C.S.C di Tab. 1 B, ovvero la ditta potrà avvalersi di una nuova elaborazione del rischio.

1.3. inoltre, preso atto della presenza di una linea interrata ad alta tensione (documento assunto agli atti) che rende particolarmente difficoltoso procedere con gli scavi nell' intorno delle cisterne inertizzate sul lato Est, nel corso dei lavori, a scavo aperto, si dovrà verificare la possibilità di allargare l'indagine verso Est, cercando di rilevare se la contaminazione, allontanandosi dalla originaria sorgente primaria, come appare ragionevole supporre, diminuisce o addirittura scompare.

2. di CONFERMARE che il soggetto giuridico, titolare del procedimento di bonifica avviato in data 18.12.2007 dalla Ditta "Klarius Srl" con sede a Finale Emilia (MO), Via Genova ° 2, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. N° 152/06, resta la medesima Ditta "Klarius Srl" (attualmente in liquidazione e concordato preventivo), a cui verranno notificati gli adempimenti e/o prescrizioni necessarie per la conclusione del procedimento in esame, tenuto conto che allo stato attuale:

2.1. non risultano pervenute istanze né dalla Società " Sardaleasing SpA " (nuova proprietaria dell'area), né dalla Ditta " Zimor Srl ", (utilizzatrice dell'area), in ordine alla richiesta formale di cambio di titolarità giuridica in ordine al prosieguo e al completamento delle attività di bonifica sull'area in esame (nonostante tale possibilità sia espressamente prevista dalla normativa dall'art. 245 del D.Lgs. N° 152/06 in qualità di soggetti non responsabili della contaminazione), né esiste agli atti formale comunicazione con la quale la Ditta " Klarius Srl " dichiari che gli "oneri" relativi al procedimento di bonifica in corso siano stati presi in carico da "Sardaleasing SpA" o da "Zimor Srl" a seguito dell' atto di vendita stipulato in data 23.04.2015 (Repertorio n° 228932 acquisito in atti).

2.2. inoltre si rileva che nel suddetto atto di vendita dell'area (da "*Klarius* Srl" a "*Sardaleasing* SpA", in cui compare anche "*Zimor* Srl" in qualità di utilizzatore), sono citati oneri, obblighi, etc. in modo generico, senza

specificare la sussistenza del procedimento di bonifica in corso nell'area in esame (mentre al contrario un intero trafiletto è dedicato alla procedura in corso per l'ottenimento di finanziamenti per i danni subiti dal terremoto).

3. di PRESCRIVERE alla Ditta "Klarius Srl" con sede a Finale Emilia (MO), Via Genova ° 2, (attualmente in liquidazione e concordato preventivo), l'esecuzione dei seguenti interventi, necessari per il prosieguo e la conclusione del procedimento di bonifica dell'area in esame:

3.1. sull'area su cui è prevista la realizzazione di futuro parcheggio (pertinenziale ai nuovi capannoni già eseguiti), dovrà essere eseguita una indagine ambientale di approfondimento (al più tardi contestualmente all'attività edilizia che verrà effettuata dalla Ditta "Zimor Srl"), con particolare riferimento alle 3 sub-aree a rischio di potenziale di contaminazione, individuate in base alla acquisizione delle informazioni storiche fornite dall'Arch. Garimberti in data 01.09.2015 (già richiamate in premessa e di cui si allega copia).
A tale proposito si informa che l'attività edilizia su tale area (come dichiarato in sede di Conferenza dall'Arch. Garimberti, che si è impegnata a trasmettere formalmente il previsto cronoprogramma dei lavori), prevede nello specifico :

- dal 20.07.2016: smantellamento delle coperture in amianto e demolizione del capannone
- dal 01.09.2016: smantellamento delle fondazioni e delle strutture presenti nel sottosuolo.

3.2. per lo svolgimento della suddetta attività di indagine, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- trasmettere a mezzo fax e mail, agli Enti Competenti, con un preavviso minimo di 7 giorni, la data di conclusione delle operazioni di demolizione delle strutture interrate, al fine di permettere l'espletamento della attività di vigilanza e controllo da parte dei Tecnici ARPAE;
- sulle aree eventualmente individuate come aree di potenziale contaminazione, eseguire se necessario, le operazioni di MISE volte alla rimozione e smaltimento del terreno contaminato; per quanto riguarda l'intorno delle cisterne inertizzate, la rimozione e smaltimento sarà obbligatoria nel caso in cui le concentrazioni rilevate siano superiori alle CSR o CSC, così come precisato al precedente punto 1.2. e le date di intervento dovranno essere concordate con i Tecnici ARPAE-ST;
- eseguire nelle aree di cui sopra, a valle delle operazioni di MISE, il collaudo degli scavi (fondo e pareti) in contraddittorio con i Tecnici ARPAE;
- trasmettere una relazione finale sulle attività svolte corredata dalla relativa documentazione tecnica (planimetrie degli scavi eseguiti con ubicazione punti di campionamento, analisi di collaudo degli scavi, formulari di identificazione, autorizzazioni degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e documentazione fotografica degli interventi eseguiti);

3.3. riprendere e proseguire l'attività di monitoraggio della falda idrica (attività che risulta sospesa a partire dal 2011, epoca in cui si sono svolti i lavori di bonifica del suolo nell'area contaminata posta sul lato Est dell'insediamento), anche in previsione della futura certificazione di avvenuta bonifica, campionando dai **n° 3** piezometri **MW2** (Sud), **MW6** (Nord) ed **MW3** (Est), non intaccati dai lavori edilizi già effettuati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il primo campionamento da eseguire entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale;
- il secondo campionamento a distanza di 6 mesi dal precedente;
- i parametri da ricercare sono: Metalli Pesanti, Idrocarburi Totali e Solventi Organo Clorurati;
- le date dei previsti campionamenti devono essere comunicare a mezzo fax e mail, agli Enti Competenti, in modo da permettere lo svolgimento delle verifiche in contraddittorio da parte dei Tecnici ARPAE;

- gli esiti analitici ottenuti da ciascuna campagna di monitoraggio dovranno essere trasmessi agli Enti Competenti per le relative valutazioni .

4. di PRECISARE che, salvo richieste diverse presentate dal titolare del procedimento, l'area verrà certificata, nel suo insieme, al termine dell'iter previsto dalla normativa vigente e ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

A tal fine si precisa che il rilascio del certificato di avvenuta bonifica, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. N° 152/06, per l'area nel suo complesso, è subordinato a:

- positiva conclusione (e/o collaudo) dell'attività di indagine richiesta nell'area destinata a futuro parcheggio;
- presentazione della seguente documentazione in ordine a:
    1. eventuali riscontri analitici riferiti alle n° 24 trincee eseguite in fase di indagine ambientale sull'area posta ad Ovest (non collegata allo stabilimento "storico" e su cui è già stato realizzato un 1° capannone con imminente avvio dell'attività produttiva);
    2. orto foto storiche da cui si rilevi la mancanza di attività antropica sulla suddetta area (area posta ad Ovest);
    3. dichiarazione fornita dalla Ditta "Zimor Srl" in ordine all'assenza di aree con evidenza di contaminazione, accertate nel corso dell'attività edilizia già svolta;
    4. documentazione attestante il pregresso uso a magazzino (con esclusione di attività potenzialmente contaminanti) relativamente all'area posta a Nord dello "stabilimento storico" (ove è già stato realizzato ed ultimato un 2° capannone);
    5. eventuali analisi eseguite in corso di attività di scavo nelle aree già sottoposte alle attività edilizia.

Si precisa che la documentazione richiesta ai precedenti punti da 1 a 5 è ritenuta necessaria per completare il quadro delle conoscenze afferenti al sito nel suo complesso, tenuto conto che:

- il Piano di Caratterizzazione dell'area a suo tempo presentato, è stato formulato sulla base di una ricostruzione storica ragionata dell'attività produttiva;
- l'attività di indagine in contraddittorio sulla matrice suolo, è stata eseguita solo sull'area contaminata rinvenuta sul lato Est (lato vasche e cisterne interrate).

Sempre al fine della chiusura del procedimento di bonifica in esame, si ritiene necessario fornire di seguito le seguenti precisazioni:

a) per quanto riguarda le seguenti aree (facenti parte del sito nel suo complesso):

- area "ex agricola " (area posta ad Ovest);
- area " ex magazzino" (area posta a Nord);

tenuto conto che la caratterizzazione svolta dal proponente sulla matrice suolo e sottosuolo, non ha dato evidenze di contaminazione, si ipotizza la possibilità, su richiesta del titolare del procedimento, di stralciare tali due aree ai fini di una certificazione parziale, nel rispetto della normativa vigente, che prevede il contraddittorio da parte dell'Ente di controllo;

b) considerato che:

- l'area "ex agricola " (area posta ad Ovest), non è stata oggetto di contraddittorio;
- l'area " ex magazzino" (area posta a Nord), ha avuto, come unico controllo, un soprallugo "visivo " effettuato da ARPAE in occasione dello smantellamento della pavimentazione del capannone;

si ritiene che la chiusura del percorso procedurale di tali due aree, per le matrici suolo e sottosuolo, potrebbe trovare anche conclusione del procedimento mediante "**autocertificazione",** come previsto ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D.Lgs. n° 152/06, anziché ai sensi dell'art. 248 comma 2 (certificazione da parte dell'Ente).
Tuttavia poiché la norma, nel caso specifico recita testualmente " … *ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte dell'autorità' competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni* ", ARPAE SAC si riserva una verifica di approfondimento;

c) infine permane, ad oggi, l'impossibilità di certificare la matrice falda, per la quale si dovranno quantomeno attendere i risultati dei monitoraggi previsti al precedente punto 3.2.

5. di rendere noto che la mancata osservanza a quanto disposto con il presente provvedimento, configura ipotesi di reato sanzionata dall'art. 257 del D.Lgs. N° 152/06.

6. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

7. di trasmettere copia del presente atto alla ex Ditta " KLARIUS SRL", al Comune di Finale Emilia (MO), all' ARPAE Sezione Territoriale di Modena (MO), all'AUSL di Modena - Servizio Igiene Pubblica, alla Ditta "ERM ITALIA SPA".

Allegato n°:1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.)
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.